



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 317/2020

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 202/2020**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, COMMA 2, DELLA L. 241/90 CONVOCATA IN FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (PAUR), AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/06, RELATIVO ALLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PER IL PROGETTO DI UNA NUOVA PIATTAFORMA PER IL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ED ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA), AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. 152/06, PER INSTALLAZIONE IPPC PER LE SEGUENTI CATEGORIE: 5.1 LETTERA A) - B)- C), 5.3 LETTERA A) PUNTI 1 E 2, E 5.5 LOCALIZZATA IN COMUNE DI BRESCIA, VIA GUSSALLI N. 24 . PROPONENTE: SPECIALACQUE SRL – SEDE LEGALE VIA DELLE QUADRE, 25/27 A GAVARDO (BS) RIF. SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SILVIA: VIA0101-BS

IL DIRETTORE
(Dott. Giovannaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali in materia di VIA ed AIA:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione di giunta regionale 08 novembre 2002, n. 7/11045, recante "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- la deliberazione di giunta regionale n. VII/19461 del 19/11/2004, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 n. 4, "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), recante "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale" e s.m.i.;
- il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 "Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.

Documento Firmato Digitalmente

5 - *Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*”;

- delibera di giunta regionale n. IX/2970 del 02/02/2012 avente ad oggetto: “Determinazione in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all’oggetto: “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.G.R. n. 10124/2009)”;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 4 aprile 2013, avente ad oggetto “*Nuove procedure interne relative alla valutazione impatto ambientale (VIA)*”;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014”;
- deliberazioni di giunta regionale 21 aprile 2017 n.6511, relativa all’applicativo O.R.S.O.;
- il regolamento regionale 29.03.2019 n. 6 recante “disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell’art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- decreto 15 aprile 2019 n. 95 “regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06;

Considerato che:

1. l’art. 2, comma 3, della L.R. n. 5/2010 individua la Provincia quale autorità competente all’espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);
2. gli articoli 8.2 e 30.6 della legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24, conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame rilascio, delle autorizzazioni ambientali (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
3. l’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 dispone che “*nel caso di procedimenti di V.I.A. di competenza regionale*” il proponente presenta un’istanza finalizzata al rilascio di “*tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati*” necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, mediante lo svolgimento di una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-ter della l. 241/1990, la cui determinazione conclusiva costituisce il “*provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;

Premesso che la Società Specialacque S.r.l. con sede legale via delle Quadre, 25/27 a Gavardo (BS) – (C.F. 03407850985) ha comunicato con nota del 16/01/2019, registrata al P.G. provinciale in pari data con il n. 6662, di aver provveduto a depositare sul sito web S.I.L.V.I.A. l'istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006 per un nuovo impianto di gestione rifiuti da localizzare in comune di Brescia via Gussalli n. 24 a seguito della necessità di delocalizzare l'impianto esistente sito in via Girelli n.1 in comune di Brescia;

Rilevato che l'istanza è comprensiva di:

- Valutazione di Impatto Ambientale, per le categorie progettuali punto **m)** e punto **q)** di cui all'Allegato A della L.R. n. 5/2010 e s.m.i.;
- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 ter del d.lgs. 152/2006, per le seguenti categorie: 5.1 lettera a) - b) - c), 5.3 lettera a) punti 1 e 2, e 5.5 previste dall'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06 comprensiva delle seguenti assensi:
- assenso edilizio relativamente alla realizzazione del serbatoio calce esterno e vasca e manutenzione straordinaria del sistema di raccolta delle acque;

Rilevato che l'istruttoria in questione è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:

- con nota provinciale prot. n. 23095 del 18/02/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale comunicazione di avvenuta messa a disposizione della documentazione e richiesta di verifica competenze;
- con nota provinciale prot. n. 43006 del 26/03/2019 è stata data comunicazione, ai sensi dell'art. 27-bis c. 4, della pubblicazione dell'avviso sul sito SILVIA dal giorno 26/03/2019 per la durata di sessanta giorni e contestualmente indetto la prima riunione della conferenza di servizi;
- in data 6/05/2019 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi;
- nei termini dei 60 giorni (calcolati dal 26.03.2019) non risultano pervenute osservazioni;
- in data 24/05/2019 è stato effettuato il sopralluogo presso l'impianto;
- con nota provinciale prot.n. 91295 del 26/06/2019, ai sensi dell'art. 27-bis c.5, sono state richieste integrazioni;
- con nota, registrata al P. G. Provinciale con il n. 106508 in data 29/07/2019, la ditta ha comunicato l'avvenuto deposito sul sito SILVIA di integrazioni volontarie in esito della conferenza di servizi del 6/05/2019 e riscontro alla nota sopra citata di richiesta integrazioni;
- con nota provinciale Prot.n. 107406 del 31/07/2019, vista la sostanzialità e rilevanza per il pubblico delle integrazioni pervenute, come previsto dall'art. 27-bis c. 5 del d.lgs. 152/06, è stata richiesta la pubblicazione di un nuovo avviso per un periodo di 30 giorni;
- con nota del 31.07.2019, registrata al P.G. Provinciale con il n. 108428 in data 1/08/2019, ha comunicato l'avvenuto caricamento sul sito SILVIA del nuovo avviso;
- nei termini dei 30 giorni (calcolati dal 31.07.2019) non risultano pervenute osservazioni;
- in data 21/10/2019 si è svolta la seconda riunione della conferenza di servizi, indetta con nota prot. n. 133716 del 4/10/2019;
- con nota provinciale prot. n. 144313 del 28/10/2019 è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione sul sito SILVIA del verbale della seconda riunione della conferenza di servizi tenutasi il 21/10/2019;
- con nota, registrata al P.G. Provinciale con il n. 150831 in data 11/11/2019, la ditta ha fatto pervenire i chiarimenti in merito a quanto emerso in sede di conferenza di servizi ed a seguito del contributo/parere di A.R.P.A. Brescia;
- in data 29/01/2020 si è svolta la terza conferenza di servizi decisoria, indetta con nota prot. 8286 del 20/01/2019;
- con nota provinciale Prot. n. 15271 del 30/01/2020 è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione sul sito SILVIA del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi il 29/01/2020;

Dato atto che tutta la documentazione inerente la procedura in argomento è stata puntualmente pubblicata sul sito Regionale SILVIA al fine della pubblicità e consultazione da parte di tutti gli interessati;

Rilevato che:

- le aree interessate dall'installazione sono identificate ai mappali del Catasto del Comune di Brescia al Foglio 244 Mappali 307 sub 3, 325 e 414, l'esercizio dell'attività viene svolta esclusivamente sul mapp. n. 307 fg. 244; ed è classificato nel P.G.T. vigente del Comune di Brescia in Ambito del tessuto urbano consolidato – "P" Tessuto a prevalente destinazione produttiva ed artigianale (NTA art. 81);
- considerando i criteri localizzativi del Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) di cui alla d.G.R. n. 1990 del 20/06/14, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non sono stati riscontrati vincoli di carattere escludente;

Rilevato, altresì, che l'opera in esame:

- non è localizzata in area naturale protetta come definita ai sensi della l. 394/1991;
- non è ricompresa, neppure parzialmente, in ambiti di rilevanza paesaggistica regionale come definiti all'art. 2, comma 2, lettera c) della l.r. 5/2010;
- non è interessato dalla presenza di vincoli di natura paesistica e idrogeologica, è invece interessata dai vincoli per la difesa del suolo e di carattere idrogeologico in quanto ricade in:
- SIN - Sito Inquinato di Interesse Nazionale Brescia-Caffaro (D.M. 24/02/2003) per la falda sottostante il sito e per la roggia posizionata lungo il lato est dell'insediamento;
- aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L), definite dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) approvato con DPCM 27 Ottobre 2016;

Viste e richiamate le conferenze di servizio tenutesi in data 6/05/2019, 21/10/2019 e in 29/01/2020 in forma simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90;

Visti e Considerati i pareri e contributi resi nel corso del procedimento da parte dei seguenti soggetti:

- A.T.S. di Brescia, con nota, registrata al P.G. Provinciale con il n. 90057 in data 24/06/2019, ha trasmesso il contributo in relazione alla Valutazione dell'Impatto Sanitario;
- A.R.P.A. di Brescia, con nota registrata al P.G. Provinciale con il n.141623 in data 22/10/2019, ha trasmesso contributo tecnico-scientifico per la V.I.A e parere sul Piano di Monitoraggio e controllo per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Ufficio d'Ambito, con nota, consegnata in sede di conferenza di servizi decisoria con allegata planimetria per gli scarichi in fognatura e registrata al P.G. 16766 del 03.02.2020;

Tenuto Conto degli esiti della conferenza di servizi decisoria del 29/01/2020 (presenti responsabile Procedimento e tecnici della Provincia, Ufficio D'ambito, ATS, Ente Gestore A2a Ciclo Idrico, Comune di Brescia e il Proponente con consulenti) durante la quale sono stati acquisiti i pareri qualificati e si è conclusa con la decisione finale di compatibilità ambientale ed autorizzativa con le condizioni e prescrizioni che sono riportate nel disposto del presente atto di determinazione motivata e rilascio delle autorizzazioni, atti di assenso, nulla osta comunque denominati di competenza delle amministrazioni di beni e servizi pubblici così come intervenuti nel procedimento;

Tenuto Conto, altresì, che il proponente ha provveduto:

- al versamento degli oneri istruttori, ai sensi delle normative vigenti per VIA ed AIA;
- ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01160948493107 del 08/11/2018 per l'apposizione al presente atto;
- presentato cronoprogramma per dismissione impianto di via Girelli n. 1 nel comune di Brescia, registrato al P.G. Provinciale con il n. 150831 del 11.11.2019;
- a trasmettere l'elaborato grafico in data 08/02/2020 con con nota registrata al P.G. provinciale con il n. 20617 del 10/02/2020;

Viste:

- l'istruttoria relativa alla Valutazione di impatto ambientale sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal funzionario preposto che ha concluso l'istruttoria tecnico-amministrativa con pronuncia di compatibilità ambientale favorevole (agli atti); riportata nell' allegato "A" del presente

provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole di cui all'allegato tecnico AIA sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti e Ufficio Aria- Rumore e Sportello IPPC, che hanno validato l'Allegato Tecnico (agli atti), riportato nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e le prescrizioni autorizzative AIA che hanno tenuto conto di quanto espresso dal documento istruttorio della VIA (allegato A);

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **cinquecentotrentatremilanovecentotrentacinque/70 (Euro 533.935/70)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
Deposito preliminare (D15) rifiuti in ingresso	NP	725 mc	€ 128.049,50
Deposito preliminare (D15) rifiuti in ingresso	P	560 mc	€ 197.820,00
Deposito preliminare (D15) rifiuti decadenti dall'attività di trattamento	P/NP	289 mc	€ 102.089,25
Operazioni di smaltimento D8/D9	P/NP	300 t/g	€ 105.976,95
AMMONTARE TOTALE			€ 533.935,70

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 90 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n 13 del 30/01/2020;

Ritenuto che le risultanze della Conferenza dei servizi decisoria e gli esiti istruttori consentano l'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo alla compatibilità ambientale nella configurazione progettuale che emerge dalla documentazione presentata e per le motivazioni indicate nell'allegato "A" e al rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), secondo le condizioni e le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico "B", negli elaborati tecnico-grafici (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili.

DISPONE

1. per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di dichiarare conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi decisoria del PAUR per l'installazione sita in comune di Brescia, via Gussalli n. 24, della ditta Specialacque S.r.l. relativamente:
 - a. alla pronuncia di giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/06 e della L.R. 5/2010, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica allegato "A" per il progetto di una nuova piattaforma per il trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - b. all'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n.152/06; secondo le condizioni e le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico "B", negli elaborati tecnico-grafici tav. 01A rev 3 e tav. 01B rev 2 datate 05/02/2020, registrate al P.G. provinciale con il n. 20617 in data 10/02/2020 (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili e che sostituisce i seguenti atti di assenso così come intervenuti nel corso del procedimento:

- Assenso edilizio relativamente alla realizzazione del serbatoio calce esterno e vasca e manutenzione straordinaria del sistema di raccolta delle acque;
2. di precisare che
- in merito all'applicazione delle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 considerate nel presente provvedimento, questa Provincia si riserva ulteriori valutazioni a seguito delle determinazioni che verranno assunte dalla Regione Lombardia in merito alle stesse;
 - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica e l'igiene, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n.152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
3. di stabilire che il gestore:
- presenti, entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, istanza per l'installazione dell'impianto fotovoltaico tramite il sistema MUTA;
 - presenti, entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Piano di dismissione prescritto al paragrafo E. 10 dell'Allegato Tecnico AIA di cui all'atto autorizzativo n. 4949/2016 per l'installazione di via Girelli n. 1 in Brescia di cui al cronoprogramma registrato al P.G. provinciale con il n. 150831 del 11.11.2019,
 - comprensivo degli interventi per la cessazione dell'attività per l'installazione di via Girelli, 1 in comune di Brescia;
 - adempi a quanto previsto dall'ordinanza sindacale del Comune di Brescia per il SIN Caffaro per la gestione delle terre;
 - presenti la SCIA ai Vigili del Fuoco prima dell'installazione del serbatoio di gasolio per autotrazione;
4. di stabilire che la ditta entro 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento trasmetta un elaborato grafico, in formato pdf/a, firmato digitalmente dal legale rappresentante e dal tecnico estensore rappresentante in particolare le aree destinate alle operazioni di stoccaggio e trattamento, la viabilità interna dell'impianto ed, in legenda, per ogni area, la superficie, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti in ingresso (mq., EER, mc. e t.);
5. di stabilire un termine di sei mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione alla Provincia ed al Comune di Brescia, ed un termine di un anno dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori, anche parziale, dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
7. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
8. di dare atto, tra l'altro che:
- a. è di competenza dell'A.R.P.A. di Brescia, ai sensi della D.G.R. n. IX/3298 del 18.04.2012 e della L.R. n. 16 del 14.08.1999, esercitare funzioni tecnico-scientifiche e di controllo in ordine al rispetto delle

- norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente e nella presente autorizzazione unica dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06;
- b. è di competenza del Comune di Brescia, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità ed esercitare funzioni di controllo in materia urbanistica ed edilizia;
 - c. è competenza dei Vigili del Fuoco esercitare funzioni di controllo in materia di sicurezza e prevenzione antincendio;
 - d. è di competenza di ATS Brescia esercitare funzioni di controllo in ordine alla sicurezza della collettività e dei singoli derivanti dal funzionamento dell'impianto, alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, alla prevenzione dei rischi derivanti dall'attività sulla salute umana, rischi biologici, chimici e fisici sull'ambiente;
9. di prescrivere che, ai sensi dell'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, i gestori devono informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventuali imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
10. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori devono presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di 10 anni dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione lettera b) precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
 - ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/06, la presente autorizzazione può essere riesaminata periodicamente dall'autorità competente nei casi ivi previsti;
 - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06, i gestori, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informano la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
 - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, come da modulistica pubblicata sul sito della Provincia ai fini della voltura dell'AIA;
 - ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
 - ai sensi dell'art 29-decies del d.lgs. 152/06. ARPA - Dipartimento di Brescia svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni

dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;

- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

11. di dare inoltre atto che:

- il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. come disposto dalla D.G.R. del 21 aprile 2017 n.6511;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447);
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.p.r. n. 151 del 01/08/2011, ecc.);
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **cinquecentotrentamilanovecentotrentacinque/70 (Euro 533.935/70)** l'ammontare totale delle garanzie finanziarie che la Ditta autorizzata deve prestare, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, a favore della Provincia di Brescia, mediante idonea garanzia finanziaria come indicata nella tabella in premessa riportata;

13. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, secondo i termini stabiliti nel presente atto, ovvero la difformità delle stesse dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004, può comportare la revoca del presente atto relativamente all'AIA, previa diffida, come previsto dalla delibera medesima;

14. di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione AIA decorra dalla data in cui questa Provincia trasmetterà la nota di accettazione della garanzia finanziaria sopra citata;

15. di prescrivere che:

- a. la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 - b. che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.
16. di stabilire che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento di pronuncia VIA ha una validità di anni 5 (cinque), tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorsa l'efficacia temporale indicata, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
 17. di trasmettere il presente atto, tramite PEC al proponente Specialacque srl (specialacque@legalmail.it);
 18. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento del presente provvedimento ai seguenti soggetti:
 - Comune di Brescia;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia;
 - Comune di Castelmella;
 - A.T.S. di Brescia;
 - A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Brescia;
 - Ufficio d'Ambito di Brescia;
 - A2a Ciclo Idrico S.p.A.;
 - Ministero dell'Ambiente;
 - Ispra.
 19. di dare atto che, ai sensi del d.lgs n. 152/2006, art. 25 c.5 e dell'art. 2, comma 12, del r.r. n. 5/2011, la presente decisione ed autorizzazione è resa nota inoltre mediante:
 - pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web <https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home> [SILVIA: VIA0101-BS] (art. 7 l.r. 5/2010);

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 10-02-2020